



# NOTIFICAZIONE

Il Cav. Commendatore Marchese GIROLAMO BALLATI NERLI, Ciambelano di S. A. I. e R. il Granduca e Soprintendente Generale alle RR. Poste, in obbedienza ai Superiori Veneratissimi Ordini contenuti nei Biglietti del Ministero delle RR. Finanze ec. del di 20 e 28 Aprile decorso, fa pubblicamente noto:

1.° Che, a cominciare dal di 1.° Luglio prossimo futuro, la 3.ª sezione della Tariffa generale per la tassazione delle corrispondenze, che porta la data del di 1.° Settembre 1855, dovrà essere cambiata nel modo seguente:

ORIGINE E DESTINAZIONE DELLA CORRISPONDENZE	LETTERE			STAMPE		PROGRESSIONE DELLA TASSA
	CONDIZIONI E LIMITE PELLA FRANCATURA	PESO D'UN PORTO SEMPLICE	TASSA	PESO D'UN PORTO SEMPLICE	TASSA	
Toscana	Libera fino al destino	D. <sup>o</sup> 12	cr. 2	D. <sup>o</sup> 24	cr. — q. 2	Tanto per le lettere che per le stampe la tassa si duplica triplica quadruplica a misura che il loro peso oltrepassa il limite di un porto semplice o di due o di tre, e via discorrendo.
Due Sicilie ( <i>Via di terra o di mare</i> )	Obbligatoria fino al confine dello Stato mittente o fino al porto d'imbarco o di sbarco.	6	6	24	2 —	
Malta e Tripoli ( <i>Via di mare</i> )		6	10	24	2 —	
Grecia ( <i>Via di mare</i> )		6	13	24	2 —	
Porti esteri ( <i>direttamente</i> ), eccetto i Sardi e i Francesi, per mezzo dei piroscafi mercantili, via di Livorno; e Germania Svizzera Francia e Belgio, per mezzo dei piroscafi naviganti tra Livorno e Genova.		6	6	24	2 —	

## AVVERTENZE

1. La tassa è regolata unicamente sul peso.
2. Per le lettere dell'interno diretto a paesi dell'interno, che vogliono spedire assicurate, deve pagarsi nell'atto dell'impostazione, oltre la tassa ordinaria, progressiva secondo il peso, quella fissa d'assicurazione, che sarà di crazie quattro. Per tutte le altre si raddoppia la tassa ordinaria tanto in arrivo che in partenza.
3. Temporiamente si ricevono lettere con denaro fino al valore di L. 50 per paesi dell'interno dello Stato. Per queste deve pagarsi, sempre nell'atto dell'impostazione, oltre la tassa ordinaria, quella per l'assicurazione, fissata crazie due se la somma non superi il valore d'uno zecchino, crazie quattro se non superi quello di quaranta lire, e al di là crazie sei.
4. Il denaro sarà unito alla lettera a cura del Ministro postale ricevente. Questi vi apporrà il sigillo d'Uffizio, e farà notare sulla soprascritta, in lettere o non in cifre, dal mittente stesso il valore della somma acciusa.
5. Alle corrispondenze per fuori di Stato, di cui qui trattasi, gottato in buca senza francare, vien rilevato il corso finché dal destinatario, che ne sarà avvisato d'ufficio, o da altri, non sia stata pagata la relativa tassa.
6. Le stampe debbono francarsi nell'atto della impostazione, essere messe sottofascia non eccedente un terzo della superficie del piego, e non debbono contenere alcun che di scritto, oltre l'indirizzo la data e la firma. Mancando ad alcuna di queste condizioni, come pure se il loro peso ecceda due libbre, le stampe in arrivo dell'interno per l'interno e quelle di fuori si tassano come lettere. Si eccettuano le stampe di servizio delle RR. e Pubbliche Amministrazioni e le prove di stampa, le quali non saranno tassate come lettere benché abbiano qualche altra parola o cifra numerica manoscritta, oltre quanto è accordato per le stampe in generale, purché peraltro siano osservate le altre condizioni.
7. Le mostre spedite da un paese dell'interno ad altro paese dell'interno, allorché siano accomodate in modo da potersi facilmente verificare, e francate nell'atto della impostazione, pagano crazie due ogni due porti, potendosi comprendere in questo peso una lettera semplice senza aumento di spesa. Quando manchino le dette condizioni, o il loro peso ecceda le dieci oncie, sono pareggiate alle lettere; come lo sono in ogni caso quello cambiate con paesi di fuori.

2.° Dal giorno in cui avrà vita la detta nuova tariffa dovrà riguardarsi come annullata la tariffa speciale, sanzionata col Sovrano Rescritto del 14 Agosto 1859, per le corrispondenze ufficiali dei Gonfalonieri Cancellieri comunitativi (oggi Ministri del Censo) e RR. Dipartimenti non ammessi al godimento della franchigia postale.

3.° Ugualmente rimarrà annullata la disposizione del §. 18 cap. 4.° del Sovrano Motuproprio del di 11 Febbraio 1815, relativa alla francatura degli atti notariali inviati all'Archivio generale dei contratti.

4.° Nell'interesse peraltro del pubblico servizio, i pieghi aventi i distintivi ufficiali e diretti a Uffizi Regi o ad altre Pubbliche Amministrazioni, non ammesse al privilegio della franchigia postale, saranno tassati secondo la nuova tariffa ordinaria fino al peso d'una libbra inclusive, dovendo il di più computarsi a ragione d'una crazia di mezza in mezza libbra.

5.° Nel caso di smarrimento d'una lettera assicurata, non cagionato da forza maggiore, il mittente o il destinatario della medesima avrà diritto ad un compenso, che, trattandosi di denaro effettivo unito alla lettera,

consisterà nel rimborso del medesimo, e per ogni altra lettera assicurata sarà di lire cinquanta. Quando peraltro simili reclami non vengano fatti dentro il termine di sei mesi dal giorno della impostazione della lettera smarrita, si perderà il diritto a qualunque compenso.

6.° Quanto al premio dovuto ai Capitani dei bastimenti mercantili per trasporto di corrispondenze da Livorno dirette ad altri porti e viceversa, abolito il §. 4.° del Sovrano Decreto del 28 Dicembre 1850, sarà fissato in ragione di due crazie per lettera e di un soldo per ogni pieghetto di stampe, quando non sia altrimenti disposto dalle Convenzioni postali vigenti con altri Stati.

7.° Dal giorno in cui comincerà ad aver vita la predetta tariffa dovrà considerarsi come affatto annullata qualunque precedente disposizione e consuetudine in contrario.

Dalla Soprintendenza Generale alle RR. Poste  
Firenze, 4 Maggio 1857.

IL SEGRETARIO GENERALE  
G. PAGNI